

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1690/AV2 DEL 17/11/2017**

**Oggetto: SIG.RA S. M. C. / ASUR AREA VASTA N. 2 SEDE DI JESI (TRIBUNALE DI ANCONA R.G. N. 5152/2015). LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTA** l'attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1253/2017 del 19/7/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 5152/2015, ha condannato l'ASUR Marche "a pagare in favore di ... omissis ... la somma di € 3.358,66, oltre interessi al saggio legale da calcolarsi, previa devalutazione al 20.06.2013 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, fino alla data della presente deliberazione, e la somma di € 724,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dall'1.7.2013 alla data della presente decisione. Pone gli oneri di c.t.u. come da decreto in atti definitivamente a carico dell'ASUR, Marche, che condanna a rimborsare all'altra parte metà delle spese di lite, che compensa per metà e liquida, nell'intero, in applicazione della riduzione ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002, in ragione di € 1.250,00, oltre rimborso forfettario del 15%";
2. di liquidare all'Avv. Giuseppe Tansella, per l'attività professionale espletata in favore dell'ASUR nella succitata causa civile avanti al Tribunale di Ancona R.G. n. 5152/2015, l'importo complessivo di € 4.636,50, come da preventivo proposto dall'ASUR ed accettato dal succitato legale in data 23/12/2015;
3. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;
4. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione Economico Finanziaria;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali.

IL DIRETTORE  
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott.ssa Maria Letizia Paris

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Antonella CASACCIA

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AREA VASTA 2  
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e ss.mm.ii.;
- Codice Civile e Codice di procedura civile.

**PREMESSE**

**PRESO ATTO che:**

- in data 6/8/2015, acquisito al prot. ASUR al n. 27196, è stato notificato presso la sede legale dell'ASUR Marche atto di citazione da parte dell'Avv. Giorgio Rossetti, in nome e per conto della Sig.ra S. M. - la cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - per l'udienza del 16/12/2015, al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti presso l'Ospedale di Jesi (R.G. n. 5152/2015);
- con nota ASUR prot. n. 27847 del 11/8/2015, acquisita al prot. AV2 al n. 155022 del 14/8/2015, l'ASUR ha trasmesso all'Area Vasta n. 2 Sede di Jesi il succitato atto giudiziario;

**TENUTO CONTO che:**

- con mail del 11/12/2015, l'ASUR ha comunicato il nominativo del legale da incaricare per la vertenza in oggetto, individuato nell'Avv. Giuseppe Tansella;
- con successiva mail del 24/12/2015, acquisita al prot. AV2 n. 243016 del 29/12/2015, l'ASUR ha trasmesso il compenso accettato in data 23/12/2015 dall'Avv. Tansella, quantificato in complessivi € 4.636,50;

VISTA la comunicazione mail del 20/7/2017, con la quale l'Avv. Tansella ha trasmesso all'ASUR la sentenza n. 1253 del 19/7/2017, con la quale il Giudice del Tribunale di Ancona "*condanna l'ASUR Marche a pagare in favore di ... omissis ... la somma di € 3.358,66, oltre interessi al saggio legale da calcolarsi, previa devalutazione al 20.06.2013 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, fino alla data della presente deliberazione, e la somma di € 724,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dall'1.7.2013 alla data della presente decisione. Pone gli oneri di c.t.u. come da decreto in atti definitivamente a carico dell'ASUR, Marche, che condanna a rimborsare all'altra parte metà delle spese di lite, che compensa per metà e liquida, nell'intero, in applicazione della riduzione ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002, in ragione di € 1.250,00, oltre rimborso forfettario del 15%*".

DATO ATTO che risulta pervenuta a sistema la fattura n. 1/E del 02/8/2017 dell'Avv. Giuseppe Tansella per l'importo complessivo di € 4.636,50

## TUTTO CIO' PREMESSO

si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione della seguente schema di determina:

- 1) di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1253/2017 del 19/7/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 5152/2015, ha condannato l'ASUR Marche "a pagare in favore di ... omissis ... la somma di € 3.358,66, oltre interessi al saggio legale da calcolarsi, previa devalutazione al 20.06.2013 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, fino alla data della presente deliberazione, e la somma di € 724,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dall'1.7.2013 alla data della presente decisione. Pone gli oneri di c.t.u. come da decreto in atti definitivamente a carico dell'ASUR, Marche, che condanna a rimborsare all'altra parte metà delle spese di lite, che compensa per metà e liquida, nell'intero, in applicazione della riduzione ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002, in ragione di € 1.250,00, oltre rimborso forfettario del 15%";
- 2) di liquidare all'Avv. Giuseppe Tansella, per l'attività professionale espletata in favore dell'ASUR nella succitata causa civile avanti al Tribunale di Ancona R.G. n. 5152/2015, l'importo complessivo di € 4.636,50, come da preventivo proposto dall'ASUR ed accettato dal succitato legale in data 23/12/2015;
- 3) di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto n. 0202030101 – Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;
- 4) di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, alla U.O. Gestione Economico Finanziaria;
- 5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE  
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE  
Dott.ssa Anita Giretti

**- ALLEGATI -**

Non ci sono allegati.